**PATTO DI ACCREDITAMENTO**

**PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI RIVOLTI A PERSONE  
ANZIANE, ADULTE ANCHE CON DISABILITÀ**

**Premesso che:**

* con determinazione n. \_\_\_\_\_\_ in data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del Direttore dell’Azienda Territoriale per i servizi alla persona Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale si è proceduto all’indizione della procedura aperta per l’accreditamento dei servizi sociali domiciliari rivolti a persone anziane, adulte anche con disabilità e contestualmente è stato approvato l’Avviso per l’istituzione dell’Albo dei soggetti accreditati nell’ambito degli interventi e servizi domiciliari ed i seguenti allegati:
* relazione tecnica – allegato a)
* l’avviso pubblico, con modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di certificazioni – allegati 1 – 2 – 2 bis e 2 ter e 2 quater
* il patto di accreditamento – allegato 3
* con determinazione del Direttore n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a seguito di istruttoria da parte di un’apposita Commissione, è stato istituito l’Albo dei soggetti accreditati nell’ambito del sistema integrato degli interventi e servizi domiciliari;

Tutto ciò premesso,

con riferimento alla seguente normativa:

* Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare gli artt. 13 e 14;
* legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
* legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;
* legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale” e ss.mm.ii.

**TRA**

L’Azienda Territoriale per i servizi alla persona – Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale, di seguito indicata come “Azienda Territoriale Ambito 9”, codice fiscale e partita I.V.A. 02987870983, con sede in Ghedi (BS), Piazza Donatori di Sangue, 7, nella persona del Direttore Generale,

**E**

* L’Agenzia accreditata “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” – codice fiscale e partita I.V.A. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , nella persona del rappresentante legale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica presso\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1 - Obblighi dell’Azienda Territoriale Ambito 9**

L’Azienda Territoriale Ambito 9, come sopra rappresentata e in virtù degli atti sopra indicati, preso atto delle risultanze istruttorie della commissione accreditatrice, iscrive l’Agenzia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, nell'Albo dei soggetti accreditati per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari nel territorio dei Comuni aderenti all’Azienda Territoriale Ambito 9, ed in particolare nei seguenti Comuni: a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

d) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La suddetta iscrizione legittima il fornitore all'offerta degli interventi e servizi domiciliari nel pieno rispetto dei patti e condizioni contenuti nell’Avviso pubblico di accreditamento e in tutti i suoi allegati e autorizza lo stesso, qualora prescelto dal cittadino e/o dal suo familiare di riferimento, alla erogazione dei suddetti servizi secondo i livelli quali-quantitativi e le procedure indicate nel Buono servizio/voucher emesso a suo favore.

L’Azienda Territoriale Ambito 9 si impegna, su delega espressa dei titolari dei buoni servizio/voucher, a corrispondere all’Agenzia l'importo relativo alle prestazioni fatturate allo stesso titolare del buono servizio, per la parte di competenza dei Comuni aderenti, secondo le tariffe e con le modalità disposte nel Bando e nei suoi allegati.

L’Azienda Territoriale Ambito 9 effettua le verifiche e i monitoraggi sul mantenimento dei requisiti in sede di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo e sulla compiuta attuazione degli impegni assunti in tale sede, secondo quanto previsto dal disciplinare allegato al bando.

**Articolo 2 – Obblighi dell’Agenzia accreditata**

L’Agenzia accreditata, a seguito della sua iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati, s'impegna all'offerta degli interventi e servizi domiciliari nel rispetto di tutti i patti e le condizioni contenuti nell’Avviso pubblico di accreditamento degli interventi e servizi domiciliari e nei relativi allegati

Se prescelta dal cittadino e/o dal suo famigliare di riferimento per l’erogazione di interventi e servizi, come indicato nell’avviso citato, l’Agenzia non potrà rifiutare l’esecuzione del Piano assistenziale Individualizzato (P.A.I.) a favore dello stesso e dovrà procedere alla erogazione dei servizi domiciliari nei tempi e con le modalità prescritti dai sopra richiamati documenti e secondo i livelli quali-quantitativi e le procedure indicate nel Buon servizio/voucher

L’Agenzia si impegna, inoltre, ad eseguire a favore del cittadino richiedente, le prestazioni accessorie proposte in sede di accreditamento o in un momento successivo, secondo le tariffe indicate dalla stessa Agenzia.

Qualora sia contattata direttamente da cittadini che intendano fruire delle prestazioni avvalendosi del sistema dell'Assistenza domiciliare, l’Agenzia è tenuta ad assicurare anche agli stessi, pur non beneficiari di Buono di servizio/voucher, i medesimi standard di qualità e degli interventi che ha accettato di fornire con la richiesta di accreditamento, a fronte di una tariffa non superiore a quelle indicate nel citato Avviso.

L’Agenzia si impegna a vigilare sugli interventi e i servizi resi dal proprio personale, a garantire per tutto il tempo di vigenza dell'Albo il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e a dare compiuta attuazione agli impegni dichiarati in tale sede, secondo la cadenza temporale e le modalità disposte dal citato bando e dei relativi allegati.

**Articolo 3 - Validità**

La validità del presente Patto è strettamente connessa alla vigenza dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari, disciplinato dall'Avviso di accreditamento.

**Articolo 4 - Cause di cancellazione dall'Albo**

L’accreditamento ha efficacia a tempo indeterminato.

L’Azienda Territoriale Ambito provvede alla revoca dell’accreditamento, oltre a quanto previsto dall’articolo/punto A del citato Avviso, e previa formale procedura di contestazione e di contradditorio, in caso di:

1. sopravvenuta causa di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2. in caso di comportamenti lesivi della dignità e della sicurezza della persona/beneficiaria, in caso di comportamenti che violano i principi di correttezza e lealtà nella pubblicità, di correttezza e trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, nonché in caso di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni;
3. errore grave nell’esercizio delle attività;
4. violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
5. falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
6. in caso di esito interdittivo delle informazioni antimafia emesse dalla Prefettura, qualora emerga l’impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
7. in caso di gravi violazioni, nella gestione dei servizi, degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto stesso;
8. in caso di violazione ex art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;
9. in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione, nel corso dell’esecuzione del servizio, nei confronti in un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione dei servizi e di cui lo stesso venga a conoscenza;
10. in caso di mancato adeguamento dei servii a ulteriori norme nazionali e regionali in materia;
11. in caso di modifiche del raggruppamento, del Soggetto accreditato o di risoluzione/cessazione del contratto di avvalimento.

L’Agenzia si impegna a comunicare la propria cancellazione dall'Albo agli utenti che hanno sottoscritto con la stessa un contratto, garantendo comunque la fornitura degli interventi per il periodo di tempo necessario alla scelta di un’altra Agenzia.

**Articolo 5 - Polizze assicurative**

L’Agenzia ha stipulato in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la polizza assicurativa n°\_\_\_\_\_\_\_\_ con la Compagnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ regolarmente iscritta all’Albo delle imprese dell’ISVAP (ramo “responsabilità civile generale”), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l’Agenzia stessa possa arrecare all’utenza, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi in relazione alle prestazioni previste nell’elenco delle prestazioni domiciliari.

La copertura assicurativa è estesa a tutte le attività obbligatorie, accessorie, complementari e sussidiarie all’oggetto del servizio, nulla escluso per tutto il periodo del servizio.

L’esistenza di tale polizza non libera l’Agenzia accreditata dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

**Articolo 6 – Norme di prevenzione della corruzione**

L’Agenzia dichiara:

* di avere preso visione del piano di prevenzione della corruzione approvato dall’Azienda Territoriale Ambito 9;
* di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

**Articolo 7 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 l’Agenzia è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L’Agenzia dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal menzionato Regolamento a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente Patto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

**Articolo 8 - Soluzione delle controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Patto è competente il Foro di Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto

L’Agenzia accreditata Il Direttore

Il Rappresentante Legale Azienda Territoriale Ambito 9

Sig./Sig.ra (dott.ssa Claudia Pedercini)